

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno 2017, il giorno 17 del mese di marzo con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge a norma dell'art. 1372 c.c.

TRA

Il Sindaco p.t. Gian Franco Pinducciu che interviene nel presente atto in qualità di Sindaco p.t. del Comune di Telti, C.F. 00124140906 e, quindi in nome e per conto del predetto Ente, presso il cui palazzo comunale elegge domicilio, nonché della deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 21.02.2017

E

L'avv. Enrico Pintus del Foro di Sassari (di seguito: legale) con studio in Sassari, alla via Stintino n. 2, C.F. PNTNRC71R07F977Q – P.Iva 019322460908

PREMESSO CHE

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 21.02.2017, veniva autorizzato il Sindaco pro-tempore a costituire l'Ente nel giudizio RG 657/2016 pendente nanti il Tribunale di Tempio Pausania, sezione lavoro.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 24.01.2017 veniva approvato lo schema del presente disciplinare d'incarico legale;

VISTO il preventivo di spesa presentato dall'Avv. Enrico Pintus acquisito agli atti con prot. 1881 del 16.03.2017

VISTO il D.M. n. 55/2014

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1: OGGETTO

Con il presente disciplinare il Comune di Telti conferisce all'Avv. Enrico Pintus come sopra generalizzato, che accetta, l'incarico di rappresentare e difendere il Comune medesimo nel giudizio RG 657/2016 pendente nanti il Tribunale di Tempio Pausania, sezione lavoro. L'incarico ha per oggetto l'assistenza dell'Amministrazione Comunale di Telti nel predetto giudizio.

Articolo 2: COMPENSO

1. Il compenso pattuito per l'incarico ricevuto e di cui al presente disciplinare, è pari ad € 3.993,71, da suddividersi nella giusta metà tra i comuni di Telti e Monti, comprese IVA, CPA ed IVA come per legge.

2. In caso di recesso da parte del Comune di Telti, rimane l'obbligo di corrispondere al professionista le spese sostenute ed il compenso dovuto per l'attività già svolta conformemente alle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014 nella misura minima prevista, ossia con la massima decurtazione percentualistica possibile consentita nello stesso D.M., e comunque entro i limiti del compenso previsto al punto 1 di cui sopra.

3. Il legale incaricato si impegna a richiedere in via anticipata le sole spese processuali, debitamente documentate, necessarie al patrocinio.
4. Il legale, durante l'espletamento del mandato, si impegna e si obbliga a richiedere un unico acconto di importo ragguagliato all'attività svolta fino al momento della richiesta; il saldo sarà liquidato solo alla conclusione della vertenza a seguito di provvedimento definitivo.

Articolo 3: MODALITA'

1. Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
2. Una volta accettato l'incarico, il professionista si obbliga ad effettuare una prima generale istruttoria della controversia e ad informare tempestivamente e per iscritto il Comune qualora ad esito della stessa ritenga che non ci siano fondati presupposti per la resistenza in giudizio o per l'avvio dell'azione legale, suggerendo all'Ente gli eventuali provvedimenti da adottare in via di autotutela. Il professionista si obbliga a relazionare e a tenere informato costantemente il Sindaco ed il responsabile di servizio competente sull'attività di volta in volta espletata e sullo stato della controversia, fornendo tempestivamente i verbali di udienza, le comparse, le memorie e l'eventuale altra documentazione relativa alla controversia in oggetto, compresi tutti gli atti e i documenti depositati in corso di causa dalla controparte. Di regola e salva motivata impossibilità legata ai tempi della causa, il legale trasmette in Comune le comparse e le memorie prima del loro deposito, entro un termine ragionevole, onde consentire agli uffici comunali di formulare eventuali osservazioni finalizzate alla migliore difesa dell'Ente.
3. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza, senza corresponsione di alcun compenso aggiuntivo.
4. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
5. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.
6. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale.
7. Il legale comunicherà per iscritto e, con la massima celerità, l'intervenuto deposito di ogni provvedimento giurisdizionale riguardante l'ente nonché l'eventuale quantificazione esatta delle spese di soccombenza da versare alla controparte. In caso di sentenza sfavorevole, nella relazione deve essere indicata la sussistenza o meno di validi motivi di impugnazione e una valutazione in ordine al rapporto costo/beneficio di tale impugnazione con ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. In caso di sentenza che veda il Comune vittorioso in punto di spese, il legale provvederà alla tempestiva richiesta alla controparte soccombente di restituzione delle somme in favore del Comune; tale richiesta dovrà essere inviata per conoscenza ai competenti uffici comunali.
8. Il legale si impegna a chiedere un compenso inferiore qualora l'attività espletata sia minore rispetto a quella prevista.
9. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
10. Il legale dichiara che il n. di assicurazione professionale obbligatoria è _____, contratta con la compagnia assicurativa _____ e con scadenza _____

Articolo 4: INCOMPATIBILITA':

1. Il legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione di interessi,

rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e, che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

2. Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 così come modificato dall'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190 del 06 novembre 2012 – “Legge anticorruzione”, di non essere in conflitto di interessi con il responsabile del procedimento, e con i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

3. Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art. Art. 9 del D.L. n. 39/2013 di non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Telti che conferisce l'incarico né di rivestire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di Telti.

Articolo 5: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO A TERZI

1. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, eccezion fatta per le sostituzioni in sede di udienza.

2. E' vietato cedere il contratto pena l'immediata risoluzione dello stesso, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati.

Articolo 6: REVOCA E RINUNCIA

1. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento.

2. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa e/ o per giustificato motivo.

Articolo 7: COMUNICAZIONE CONFERIMENTO INCARICO

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Articolo 8: TRATTAMENTO DEI DATI E DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY

1. Il Comune, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., informa il legale – il quale ne prende atto e presta il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Articolo 9: NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente scrittura privata, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Articolo 10: REGISTRAZIONE

1. La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI
Telti
Il Sindaco p.t.

IL PROFESSIONISTA

Avv. Enrico Pintus_____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub artt. 2 (compenso), 3 (modalità), 4 (incompatibilità), 5 (divieto di cessione del contratto a terzi), 6 (revoca e rinuncia).

PER IL COMUNE DI
Telti

IL PROFESSIONISTA

Il Sindaco p.t.

Avv. Enrico Pintus_____